

**Portale Sistema Puglia - [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it)**

**FAQ su: Accreditamento Servizi per il Lavoro**

*Documento generato dal Centro Servizi Sistema Puglia: 24/05/2022 11:05:15*

*Contiene: 8 FAQ*

*1-(D) In riferimento all'accreditamento dei Servizi per il Lavoro si chiede qual è la data di scadenza per la presentazione della domanda.*

(R) A partire dal 27 luglio 2015, è possibile presentare le istanze di candidatura senza una data di scadenza.

*2-(D) Con riferimento all'accreditamento per i Servizi per il lavoro, si chiede se le figure professionali debbano essere necessariamente in numero di 4 o possano essere in numero inferiore garantendo in ogni caso le mansioni e le competenze indicate dal bando. In particolare, si chiede se sia possibile attribuire alla stessa persona più funzioni tra loro compatibili (es. Tutor Individuale e Operatore al supporto e reinserimento lavorativo di disabili).*

(R) Il gruppo minimo previsto per l'erogazione dei servizi di base deve essere composto da 4 persone diverse. È ammesso che una persona individuata come figura professionale per i servizi di base ricopra anche un ruolo per i servizi specialistici, purché abbia i requisiti richiesti dall'Avviso per le due tipologie di profilo per cui è candidata. Si precisa, inoltre, che lo svolgimento di due funzioni da parte di una sola risorsa deve garantire un'organizzazione del lavoro in grado di permettere l'adempimento di tutte le attività associate alle due tipologie di figure e indicate nell'Avviso. Sebbene l'Avviso non preveda per il Tutor individuale un impegno minimo di ore settimanali - come avviene per l'addetto all'accoglienza - l'impegno della risorsa, rispetto ai due ruoli che andrà a svolgere, dovrà essere adeguatamente distribuito in funzione delle attività da svolgere. Si precisa, infine, che nel caso in cui la persona che viene indicata come Addetto all'accoglienza, si trovasse ad assolvere anche altra funzione (necessariamente connessa ai servizi specialistici), dovrà in ogni caso rispettare l'impegno delle 30 ore settimanali previste dell'avviso per le attività di accoglienza.

*3-(D) Il numero delle figure professionali minime da rispettare (4) vale per sede o per ente accreditato? In sintesi, se un soggetto avesse 2 sedi, deve possedere 8 risorse o sono sufficienti 4?*

(R) Le 4 risorse professionali minime richieste per i servizi di base devono essere presenti in ciascuna sede.

*4-(D) Il requisito del personale dipendente è richiesto già a partire dalla data della domanda o è sufficiente dimostrarlo a seguito del provvedimento di accreditamento?*

(R) Il requisito del personale dipendente è richiesto già a partire dalla data della domanda.

*5-(D) Con riferimento all'Avviso operatori legittimati all'erogazione dei servizi al lavoro, il paragrafo V.2. Inquadramento contrattuale delle figure professionali recita che tutte le figure professionali devono risultare impiegate con contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto che richiede l'accreditamento. Fatto salvo l'addetto all'accoglienza e informazione degli utenti (contratto di lavoro subordinato con un impegno minimo di 30 ore settimanali), è possibile impiegare per le altre figure previste al punto V.1. un professionista con partita IVA o un collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa?*

(R) Solo per la figura di addetto all'accoglienza è richiesta l'assunzione con contratto di lavoro subordinato (con impegno minimo di 30 ore settimanali), per le altre figure è possibile stipulare anche contratti di lavoro senza vincolo di subordinazione conformi alla normativa vigente.

*6-(D) La dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/00 del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, citata in allegato a ciascuno contratti relativi alle figure professionali, da chi va sottoscritta? Essa va prodotta anche se si riferisce ai contratti non subordinati?*

(R) La Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante. Essa va prodotta solo nel caso di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, quindi è necessario produrla per la figura dell'addetto all'accoglienza la cui assunzione, come richiesto dall'Avviso, deve necessariamente avvenire utilizzando una forma contrattuale di tipo subordinato. Nella Dichiarazione vanno specificati anche la tipologia contrattuale utilizzata, il CCNL applicato e la qualifica. Solo nel caso in cui anche per l'assunzione delle altre figure si proceda alla stipula di contratti di lavoro subordinato (sebbene non richiesto dall'Avviso), sarà necessario presentare tale dichiarazione specificando, come sopra richiamato, la tipologia contrattuale utilizzata, il CCNL applicato e qualifica.

*7-(D) È possibile chiedere l'accreditamento per il servizio del lavoro indicando una sede che è stata accreditata per la formazione, ma non tutte le stanze sono state accreditate?*

(R) Come precisato al par. 2 delle "Linee guida per l'accreditamento degli operatori legittimati all'erogazione dei Servizi al Lavoro", nelle ipotesi di utilizzo promiscuo di una sede destinata anche ad altre attività, i requisiti devono comunque essere rigorosamente rispettati in esclusiva ove previsto dall'Avviso. Tutti i locali devono essere distinti ed identificabili rispetto a quelli nei quali sono ubicate attività non relative ai servizi per cui si richiede l'accreditamento. Gli spazi minimi richiesti dal bando dovranno essere riconoscibili e ben individuati con apposita segnaletica e

cartellonistica. Anche per i soggetti accreditati alla formazione professionale (FP) dovrà essere garantita, con riferimento agli spazi esclusivi, la non sovrapposizione dei locali rispetto a quanto indicato nell'istanza presentata alla FP. Dovranno essere inoltre rigorosamente rispettati i vincoli imposti dall'Accreditamento alla FP.

*8-(D) Il servizio di accoglienza e informazione può essere garantito da più soggetti, avendone i requisiti, a copertura delle 30 ore richieste?*

(R) No, l'Addetto all'Accoglienza deve avere un contratto per minimo 30 ore settimanali. È possibile prevedere più persone che ricoprono tale figura, ma ciascuna deve garantire almeno 30 ore settimanali.